

**Art. 1**  
**(Funzioni)**

Alla Provincia spettano le funzioni programmatiche ed amministrative nel settore dei Trasporti.

La Provincia, inoltre, impartisce le disposizioni necessarie per garantire la regolarità dei servizi di trasporto pubblico che si svolge nel proprio territorio.

La Provincia esercita l'attività di vigilanza e di controllo sul servizio di trasporto pubblico in concessione alle ditte ed ha la competenza ad applicare le sanzioni amministrative per trasgressione di norme poste a tutela di interessi pubblici nonché alla revoca, risoluzione, sospensione e decadenza della concessione così come stabilito dalle norme in vigore.

**Art. 2**  
**(Autorità competente)**

L'autorità competente per la contestazione, il rapporto, l'ordinanza-ingiunzione e la devoluzione dei proventi è il Presidente della Giunta Provinciale.

Il Presidente della Giunta Provinciale può delegare la competenza all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, di cui al successivo art. 17, al Dirigente nella cui sfera di attribuzioni è stata accertata la violazione.

**Art. 3**  
**(Responsabilità)**

Tutte le violazioni alla regolarità e sicurezza di esercizio dei servizi di linea contemplati negli artt. 8 e 9 sono comunque ascrivibili al titolare della ditta che gestisce il servizio di trasporto pubblico in concessione da parte della Provincia.

**Art. 4**  
**(Esercizio delle funzioni)**

Sono abilitati a effettuare gli accertamenti nonché a svolgere compiti connessi alla vigilanza e controllo di cui al presente Regolamento i dipendenti in servizio al Settore Trasporti e gli organi di polizia giudiziaria abilitati.

**Art. 5**  
**(Personale di vigilanza)**

I dipendenti del Settore Trasporti, addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni emanate dalla Regione e dalla Provincia in materia di trasporto pubblico locale, sono muniti di apposito documento di riconoscimento, sottoscritto dal Presidente della Provincia.

La tessera di riconoscimento ha validità di un anno e può essere convalidata con cadenza periodica.

Al personale dell'area di vigilanza, per l'esercizio delle funzioni di istituto, competono le indennità previste dalle norme vigenti e dal contratto collettivo nazionale del comparto Regioni-Enti locali.

L'indennità cessa di essere corrisposta qualora il dipendente non sia più adibito alle funzioni di vigilanza e perciò non abbia il rinnovo della tessera di servizio.

#### **Art. 6** **(Atti di accertamento)**

All'accertamento provvedono, di norma, 2 dipendenti di livello non inferiore al quinto.

Il personale di controllo per l'accertamento delle violazioni e per l'espletamento dei compiti può assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi.

Il personale di vigilanza ha diritto alla libera circolazione sugli autobus di linea e ha libero accesso nelle autostazioni, rimesse e officine previa esibizione della tessera di servizio.

Il Concessionario ha l'obbligo di fornire, a richiesta, tutti i dati ed elementi concernenti il servizio, agevolando i funzionari nell'espletamento del proprio mandato. I funzionari hanno la facoltà di esaminare direttamente i libri, la contabilità e i documenti dell'azienda relativi alla gestione del servizio.

#### **Art. 7** **(Vigilanza)**

L'attività di vigilanza viene esercitata mediante un'attività di controllo circa:

- l'esatto adempimento delle disposizioni impartite dalla Regione e dalla Provincia in materia;
- l'esame dei libri contabili;
- l'esame della contabilità generale;
- l'esame dei documenti riguardanti la gestione del servizio.

#### **Art. 8** **(Violazioni)**

Costituiscono violazione alla regolarità di esercizio i seguenti disservizi:

- 1) variazione abusiva dei percorsi senza giustificati motivi;
- 2) variazione degli orari senza preventiva autorizzazione;
- 3) ritardi, non dipendenti da causa di forza maggiore, pregiudizievoli per la finalità precipua del servizio;
- 4) variazione non autorizzata delle tariffe;
- 5) inosservanza di prescrizioni e irregolarità nei casi di cui al precedente articolo.

**Art. 9**  
**(Gravi violazioni)**

Costituiscono gravi violazioni alle norme che regolano l'esercizio pubblico:

- a) tre o più violazioni di cui al precedente art. 8, accertate contemporaneamente;
- b) soppressione arbitraria, in tutto o in parte, delle corse previste dai programmi di esercizio;
- c) impiego di materiale rotabile destinato ad uso diverso di quello del servizio pubblico di linea;
- d) impiego di autobus non revisionati;
- e) impiego di personale che non abbia il titolo per la guida di autobus o di personale privo di regolare rapporto di lavoro, salvo deroghe previste da norme in vigore;
- f) mancato impiego del secondo agente nei casi prescritti;
- g) assicurazioni RC non assolte;
- h) mancata emissione di biglietti ed abbonamenti.

**Art. 10**  
**(Sanzioni)**

Le violazioni previste negli articoli precedenti possono essere riscontrate anche da soggetti abilitati ai sensi della Legge 24.11.1981, n. 689; in tali casi la Provincia, ricevuto il rapporto, emette i provvedimenti previsti dai successivi commi e articoli.

Ogni violazione alla regolarità d'esercizio prevista dall'art. 8 del presente regolamento comporta la applicazione della sanzione amministrativa di £. 3.000.000.

Ogni violazione grave alla regolarità di esercizio prevista dall'art.9 del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di £.5.000.000.

La misura delle predette sanzioni viene incrementata annualmente in base agli indici ISTAT.

**Art. 11**  
**(Non perseguibilità)**

Non sono perseguibili le interruzioni, le sospensioni e le variazioni di servizio dovute a cause di forza maggiore delle quali viene data immediata comunicazione per via telegrafica e comunque non oltre tre giorni dal loro verificarsi.

La data del timbro postale costituirà prova dell'immediatezza della comunicazione.

**Art. 12**  
**(Pagamento in misura ridotta)**

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte della sanzione, oltre alle spese del procedimento, se effettuato entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento viene effettuato mediante versamento sul c.c.p. intestato alla Provincia di Matera con indicazione della causale: sanzione per violazione Regolamento di vigilanza del trasporto pubblico, verbale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

### **Art. 13**

#### **(Accertamento della violazione e processo verbale)**

L'accertamento della violazione delle norme descritte negli articoli precedenti è effettuato mediante processo verbale.

Il processo verbale di accertamento della violazione secondo lo schema allegato A contiene:

- a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e la qualifica dei verbalizzanti;
- c) le generalità del trasgressore se identificato o le generalità del responsabile in solido ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento;
- d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione.
- e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
- f) l'indicazione della somma prevista come sanzione, nonché la possibilità di avvalersi del pagamento in misura ridotta;
- g) l'indicazione delle modalità di pagamento della sanzione;
- h) l'indicazione dell'Organo al quale si può presentare scritti difensivi e documenti o dal quale si ha facoltà di essere sentiti, ai sensi del successivo articolo 17, 1° comma;
- i) le eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore;
- l) la sottoscrizione dei verbalizzanti.

In calce al processo verbale vengono indicate le generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della trasgressione.

### **Art. 14**

#### **(Contestazione)**

La violazione deve essere contestata, quando è possibile, immediatamente da parte del soggetto accertatore direttamente sia al trasgressore sia alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa, nonché all'autorità giudiziaria se il fatto è previsto come reato.

### **Art. 15**

#### **(Notificazione della violazione)**

Se non è possibile la contestazione immediata e diretta per tutte o per alcune delle persone indicate nell'art. 14, il Dirigente del Settore Trasporti notifica il processo verbale della violazione all'impresa o azienda interessata entro il termine perentorio di novanta giorni.

Il processo verbale viene notificato nelle forme previste dalla legge.

**Art. 16**  
**(Adempimenti)**

Nel caso in cui venga effettuato il pagamento come innanzi previsto, l'interessato deve inviare, all'Ufficio che ha elevato la contravvenzione, la prova dell'avvenuto pagamento nei termini indicati.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il dipendente che ha accertato la violazione presenta rapporto completo di processo verbale e di prova delle eseguite contestazioni o notificazioni al Presidente della Giunta Provinciale o soggetto competente

**Art. 17**  
**(Ordinanza-ingiunzione)**

Contro l'accertamento della violazione, il trasgressore o l'impresa responsabile, entro trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione, può far pervenire all'autorità competente, di cui al precedente art. 2, scritti difensivi e documenti nonché richiesta di audizione da parte della stessa autorità.

L'autorità competente, acquisito il rapporto, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi e sentiti, ove lo abbiano richiesto, gli interessati, determina, con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, al trasgressore e all'impresa obbligata in solido, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti dandone comunicazione al soggetto o all'organo che ha redatto il rapporto.

L'ordinanza-ingiunzione è notificata nei termini e nei modi previsti dalla legge al trasgressore e all'impresa interessata.

**Art. 18**  
**(Pagamento)**

Il pagamento della somma determinata ai sensi dell'articolo precedente deve essere effettuato mediante versamento sul c.c. postale intestato alla Provincia di Matera, come indicato nel precedente art. 12, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della ordinanza-ingiunzione.

**Art. 19**  
**(Esecuzione forzata)**

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Decorso inutilmente il termine per il pagamento, alla riscossione degli importi relativi si procede mediante trattenuta al momento della erogazione del contributo mensile di esercizio.

**Art. 20**  
**(Ricorso)**

Contro l'ordinanza-ingiunzione l'interessato potrà proporre opposizione, entro trenta giorni dalla notifica, all'Autorità Giudiziaria competente senza che l'opposizione sospenda l'esecuzione, salvo che l'Autorità Giudiziaria competente ritenga di disporre diversamente.

**Art. 21**  
**(Devoluzione dei proventi)**

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento sono destinati per finanziare prioritariamente le spese di gestione delle funzioni di competenza del Settore Trasporti.

**Art. 22**  
**(Registro dei controlli)**

E' istituito presso il Settore dei Trasporti il Registro dei controlli.

Sul Registro vengono annotati in ordine cronologico i controlli effettuati, le eventuali violazioni, gli estremi delle notifiche dei verbali di accertamento, le eventuali opposizioni.

I controlli vengono disposti dal dirigente dell'unità Operativa Complessa (U.O.C.), con cadenza periodica e generalizzata, di intesa con il Capo Servizio ed il Dirigente di Settore.

**Art. 23**  
**(Automezzo a disposizione)**

Il responsabile dell'autoparco tiene a disposizione del Settore Trasporti costantemente un automezzo da adibire esclusivamente al servizio di vigilanza. Il personale addetto può essere preposto alla guida dell'automezzo.

In casi eccezionali può essere autorizzato l'uso del mezzo proprio.

**Art. 24**  
**(Norma finale)**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme vigenti.

# **PROVINCIA DI MATERA**

## **SETTORE TRASPORTI**

### **REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE**

**(Approvato con deliberazione di C.P. n. 20 del 28.04.1998, resa esecutiva dal  
CO.RE.CO. il 19.05.1998, prot. n. 358, reg. n. 201)**



# PROVINCIA DI MATERA

## SETTORE TRASPORTI

Verb. N. \_\_\_\_\_

Al. A

### VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

L'anno ..... il giorno..... del mese di ..... alle ore .....  
in località .....  
i.... sottoscritt.... in  
servizio presso il Settore Trasporti della Provincia di Matera, addett.... alla vigilanza e controllo, hanno  
accertato che ..... alle  
(generalità del trasgressore)

dipendenze della ditta ..... con sede in .....  
(concessionaria di autolinee)

in violazione dell'art.....del Regolamento per l'attività di vigilanza sui servizi di trasporto pubblico  
locale, approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 28.04.1998,

(esporre sommariamente il fatto) .....

Per la violazione di cui sopra l'art. 10 del Regolamento stesso prevede la sanzione amministrativa del  
pagamento, da parte della ditta responsabile, della somma di £..... che può essere  
effettuato anche in Euro.

### MODALITÀ DI ESTINZIONE

Per effetto dell'art. 16 della L. 689/81, la ditta ha facoltà di estinguere la contestazione, oblando a mezzo c.c.p. n. 12393757  
intestato alla Provincia di Matera con la causale: sanzione per violazione Regolamento di vigilanza del trasporto pubblico,  
verbale n. .... del ....., la somma di £. .... pari alla terza parte  
della sanzione prevista.

Nel termine di 30 gg. l'impresa responsabile ha facoltà di far pervenire all'Autorità competente (Presidente o Dirigente Settore  
Trasporti) scritti difensivi e documenti nonché richiesta di audizione da parte della stessa autorità.

Qualora entro i predetti termini non sia stato presentato ricorso e qualora nel termine di 60 gg. non sia avvenuto il versamento  
sarà emessa ordinanza ingiuntiva ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

IL TRASGRESSORE

LA DITTA RESPONSABILE

I ...VERBALIZZANT...

### RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto ..... dirigente del Settore Trasporti dichiara di aver notificato in data  
..... a mezzo servizio postale, ufficio di Matera, con raccomandata R.R. il presente verbale al sig.  
....., titolare della ditta concessionaria di servizi di T.P.L. responsabile delle  
violazioni di cui sopra.

Matera li, .....

IL DIRIGENTE

**RELATA DI NOTIFICA**

I... sottoscritt...  
ha ..... notificato il presente atto, costituito da 1 foglio, alla ditta .....  
consegnandone copia nelle mani di ..... qualificatosi per  
..... e di ..... qualificatosi per  
..... presso ..... sito in .....  
Via ..... alle ore ..... del .....

..... li, .....

Firma notificatore

Firma per ricevuta